

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Banca d'Italia: rilevazione outsourcing 2020

Banca d'Italia ha inviato a banche SI e LSI, SIM, IP, IMEL, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e gestori del risparmio la comunicazione in merito alla "Rilevazione sul fenomeno dell'esternalizzazione e sui fornitori di servizi in outsourcing (Rilevazione outsourcing 2020)" ([documento integrale](#)) avente l'obiettivo di fornire un quadro completo del fenomeno dell'esternalizzazione, realizzare una mappatura dei fornitori di servizi, migliorare la valutazione degli assetti di governance degli intermediari vigilati, nonché individuare eventuali fenomeni di concentrazione di attività presso i fornitori. Sono escluse invece le succursali in Italia di banche estere (UE ed extra-UE), le società fiduciarie e gli operatori del microcredito.

La rilevazione ha carattere tantum e deve essere inviata da parte di ciascun intermediario vigilato, anche se appartenenti

a gruppi bancari, finanziari o di SIM al fine di effettuare una ricognizione dei fornitori degli intermediari vigilati, anche nelle ipotesi di subesternalizzazione, e dei servizi da essi offerti nell'ambito dei contratti di outsourcing.

Gli intermediari vigilati dovranno compilare il "questionario outsourcing" in formato Excel fornendo informazioni di natura qualitativa e quantitativa sui più rilevanti fornitori di servizi, fino a un massimo di 50, ed i relativi contratti di esternalizzazione e gli eventuali subfornitori di servizi. I fornitori e subfornitori di servizi dal n. 51 in poi dovranno invece essere indicati nello schema di "segnalazione fornitori" da redigere in formato CSV.

Tra le altre cose, la rilevazione è finalizzata a: i) avere un quadro complessivo dell'estensione del fenomeno e delle eventuali tipicità nei diversi settori (bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi

di pagamento); ii) evidenziare le pratiche più frequenti di esternalizzazione all'interno dei gruppi così come delle subesternalizzazioni; iii) verificare la presenza di esternalizzazioni a fornitori residenti in paesi esteri ricorrenti; iv) individuare le situazioni di concentrazione settoriale caratterizzate dalla presenza di fornitori/gruppi di fornitori che offrono servizi a più intermediari.

La rilevazione dovrà essere inviata entro il **18 settembre 2020** tramite INFOSSTAT secondo le istruzioni allegate alla comunicazione, anche in caso di segnalazione negativa, e avrà come data di riferimento il 31 luglio 2020.

Da ultimo si evidenzia che l'Autorità ha, inoltre, dichiarato l'intenzione di attuare le Guidelines dell'EBA on outsourcing (EBA/GL/2019/02) entro la fine di settembre 2020.

IDD: nuovi regolamenti IVASS e Consob

IVASS e Consob hanno pubblicato le nuove disposizioni regolamentari di recepimento della Direttiva (UE) n. 2016/97 (Direttiva IDD) sulla distribuzione assicurativa.

In particolare, IVASS ha pubblicato il nuovo Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti

di governo e controllo dei prodotti assicurativi ([documento integrale](#)) e ha contestualmente definito le modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 23/2008, n. 24/2008 e ai Regolamenti IVASS n. 38/2018, n. 40/2018 e n. 41/2018 ([documento integrale](#)).

Consob, invece, ha attuato con Delibera 29 luglio 2020 n.

21466 ([documento integrale](#)) le modifiche al Regolamento Intermediari concernenti le regole di condotta e gli obblighi informativi a cui si devono attenere gli intermediari vigilati nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

La nuova disciplina entra in vigore in data **31 marzo 2021**.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“L’ESMA propone di ampliare il modello di reporting AIFMD anche con dati relativi ai fattori ESG”

ESMA propone la revisione della AIFMD

In data 18 agosto 2020 l’ESMA ha scritto una lettera alla Commissione Europea evidenziando le aree da considerare durante la prossima revisione della Direttiva 2011/61/EU sui gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD) ([documento integrale](#)).

La lettera consta di due allegati: l’allegato I intitolato “ESMA’s proposed changes to AIFMD” espone le questioni chiave del quadro legislativo di cui l’ESMA raccomanda la revisione, mentre l’allegato II intitolato “ESMA’s proposed changes to AIFMD regarding the reporting regime and data use” espone in modo più specifico i punti principali in materia di rendicontazione cui potrebbero essere apportati miglioramenti.

Nel dettaglio sono 19 le aree interessate dalle proposte dell’ESMA, tra cui l’armonizzazione dei regimi dei GEFIA e degli OICVM, la delega e la sostanza, gli strumenti di gestione della liquidità, la leva finanziaria, il regime di segnalazione dei GEFIA e l’uso dei dati e l’armonizzazione della vigilanza delle entità transfrontaliere.

Tra i vari argomenti, viene affrontata la necessità di armonizzare i regimi dei fondi di investimento

alternativi e degli OICVM e la relativa rendicontazione, nonché il tema dei requisiti di delega e di sostanza per i quali è opportuno fornire ulteriori chiarimenti legislativi.

In particolare, si valuta una possibile estensione della delega in quanto sono numerosi i casi in cui i GEFIA e le società di gestione di OICVM delegano in larga misura a terzi, anche all’interno o all’esterno di gruppi, le funzioni di gestione del portafoglio collettivo e svolgono solo alcune funzioni di controllo interne. Ciò è un punto ancor più cruciale alla luce dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, che comporterà la delega delle funzioni di gestione del portafoglio a soggetti extra-UE.

Con particolare riferimento, poi, all’Allegato II, il documento è suddiviso in paragrafi in ciascuno dei quali viene descritto un problema e individuata la possibile soluzione.

Tra le varie criticità sollevate dall’ESMA troviamo l’obbligo di acquisire un LEI per il gestore e i suoi fondi. Sul punto l’Autorità raccomanda di richiedere esplicitamente a tutti i GEFIA di acquisire e segnalare un LEI per se

stessi e per i loro FIA, a prescindere dalla tipologia, al fine di rafforzare l’efficacia e l’efficienza del regime di segnalazione.

Con riguardo invece alle informazioni dettagliate sulla composizione dell’attivo e del passivo del fondo, l’ESMA propone modifiche legislative per stabilire un contenuto minimo che fornisca informazioni pertinenti per l’analisi dei rischi sistemici in quanto l’attuale normativa limita i dettagli da comunicare in merito alle attività detenute dai FIA riferendosi solo agli strumenti principali o alle principali categorie o, nel caso delle passività, alle cinque principali fonti di contante e titoli presi in prestito.

Da ultimo, si segnala che l’ESMA prende in considerazione anche l’obbligo di segnalazione delle metriche ESG, in quanto attualmente il modello di reporting AIFMD non contiene alcun campo sui dati ESG e, pertanto, sarebbe opportuno cogliere l’occasione di questo riesame per aggiungere tali fattori nel reporting aumentando così la trasparenza riguardo agli impatti ambientali e la considerazione degli aspetti sociali e di governance.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell’Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia



Antiriciclaggio: nuovo provvedimento per le segnalazioni S.AR.A.

“Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il 2 aprile 2021”

In data 25 agosto 2020 la UIF ha pubblicato il Provvedimento relativo all'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A), unitamente a 3 allegati in merito ai Codici delle causali aggregate, ai Codici sintetici di attività economica e allo Schema segnaletico delle segnalazioni SARA ([documento integrale](#)).

I destinatari del Provvedimento, tra cui banche, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, e le relative succursali insediate in Italia aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, devono trasmettere alla UIF tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line, i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

In particolare, il nuovo articolo 3 prevede l'aggregazione dei dati inerenti alle operazioni effettuate dalla clientela di importo pari o superiore a 5.000 euro relative alla trasmissione, alla movimentazione o al trasferimento di mezzi di pagamento.

Si evidenzia, pertanto, l'abbassamento della soglia in quanto in precedenza veniva fatto riferimento all'aggregazione dei dati concernenti le operazioni registrate in AUI nel mese di riferimento di importo pari o superiore a euro 15.000.

Si segnala, inoltre, che è venuto meno l'obbligo di trasmettere anche i dati relativi alle transazioni che non hanno superato la soglia di importo prevista per la registrazione, ma che inizialmente erano state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate. Difatti, la definizione di "operazione frazionata" è stata espunta anche dall'elenco delle definizioni.

Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con gli stessi destinatari del provvedimento, ad eccezione delle società fiduciarie iscritte o meno all'albo ex art. 106 TUB, gli intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedimento comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed i soggetti di cui all'art. 3, co. 8, D.Lgs. n. 231/2007 e la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

Le segnalazioni mantengono la periodicità mensile e l'obbligo di essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.

Rimane fermo anche l'obbligo di invio di una segnalazione negativa nel caso in cui nel mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati.

Si ricorda, infine, che il referente SARA è la persona indicata nel modulo di adesione al portale Infostat UIF e che coincide con il responsabile antiriciclaggio, ferma restando la possibilità di abilitare altri soggetti all'inserimento e alla trasmissione dei dati SARA.

Le nuove disposizioni dovranno essere applicate a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di **gennaio 2021** da inviare entro il **2 aprile 2021**, dalla data di applicazione del provvedimento è abrogato il provvedimento del 23 dicembre 2013.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

COVIP: disposizioni su governance e controlli interni dei Fondi Pensione

In data 29 luglio 2020 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha emanato le Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 ([documento integrale](#)).

Tra le novità di maggiore rilievo, si segnalano le numerose previsioni in merito al sistema di governo dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica.

Anche nello strutturare il sistema di governo dei fondi deve essere preso in considerazione il noto principio di proporzionalità, tenendo conto pertanto della dimensio-

ne, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo pensione. Rimane ferma la necessità di formalizzare l'istituzione delle funzioni fondamentali, ma non esiste un modello unico cui uniformarsi, in quanto spetta all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel rispetto della propria attività e delle proprie caratteristiche, tra cui, ad esempio, il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l'articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Le modifiche comportano poi una più chiara ripartizione delle funzio-

ni e competenze dei vari organi dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica (organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza) al fine di delimitare meglio le responsabilità.

Inoltre, vengono elencate le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione si devono dotare, ossia della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e, in alcuni casi, della funzione attuariale.

Infine, si segnala che, salvo non sia diversamente specificato, restano valide tutte le precedenti disposizioni e orientamenti adottati dalla Commissione che risultino in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018.



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



Banca d'Italia ha pubblicato le sanzioni applicate ad alcuni intermediari (banche, SGR, IF106), per la violazione delle norme in materia antiriciclaggio, trasparenza, remunerazioni e controlli interni

Antiriciclaggio Banca d'Italia proroga al 30.12.2020 il recupero dei dati per la KYC della clientela già acquisita

ScheMa di approfondimento per gli abbonati: "Le verifiche di compliance 231 in materia di sicurezza e salute sul lavoro"

EIB Group Lancia il Pan-European Guarantee Fund (EGF) destinato agli Intermediari del private equity e del private debt



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



03/08/2020

BANCA D'ITALIA

Modifiche al provvedimento Consob/Banca d'Italia sul post-trading in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti in recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2)

In data 3 agosto 2020 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione il suddetto documento con cui propone modifiche al Provvedimento Consob/Banca d'Italia sul Post Trading del 13 agosto 2018 in merito all'applicazione e alle modalità tecniche di implementazione, all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni e di agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci ed alla maggiorazione dei diritti di voto.

La consultazione avrà termine in data **25 settembre 2020**.

[Link al documento](#)

03/08/2020

BANCA D'ITALIA

Comunicazione del 31 luglio 2020 – Codice Antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca. Precisazioni

In data 3 agosto 2020 Banca d'Italia ha pubblicato la suddetta Comunicazione al fine di fornire chiarimenti in merito alla corretta classificazione per qualità del credito dei finanziamenti concessi alle imprese, con particolare riferimento alle segnalazioni effettuate nel periodo che intercorre tra l'ordine di sequestro e/o confisca dell'intero patrimonio del debitore ex artt. 20 e 24 del Codice Antimafia e il decreto motivato del Tribunale avente ad oggetto, in caso di concrete prospettive di prosecuzione dell'attività, la gestione dell'impresa ex art. 41 del Codice Antimafia. In tali casi, gli intermediari devono attenersi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia con comunicazioni del 21 marzo 2014 e del 24 febbraio 2016.

[Link al documento](#)

ABBONATI ORA

03/08/2020

BANCA D'ITALIA

Comunicazione SIM e gruppi di SIM - Decorrenza della disciplina sull'applicazione della definizione di default

In data 3 agosto 2020 Banca d'Italia ha comunicato che, in linea con le indicazioni dell'EBA, l'applicazione della disciplina sul default prudenziale per le SIM, contenuta nella Comunicazione del 29 luglio 2019, è posticipata al **1° gennaio 2021**.

La presente modifica normativa è entrata in vigore in data **8 agosto 2020**, data della pubblicazione nella [Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 198 del 8 agosto 2020](#).

[Link al documento](#)

06/08/2020

BANCA D'ITALIA

Nota n. 6 del 06/08/2020—Orientamenti dell'Autorità bancaria europea recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/02 sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19

In data 6 agosto 2020 Banca d'Italia ha reso noto di aver dichiarato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA/GL/2020/08, i quali prorogano al 30 settembre 2020 la data entro la quale può essere applicata al debitore una moratoria di pagamento, di natura legislativa e non legislativa, che rispetta le caratteristiche definite dagli Orientamenti EBA/GL/2020/02 (cd. "moratoria generale di pagamento").

Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal **25 giugno 2020** alle banche meno significative.

[Link al documento](#)

[Link agli Orientamenti EBA/GL/2020/08](#)

SEGUE SOLO PER GLI ABBONATI



Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone